



La Rettrice

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e in particolare gli artt. 6 "Autonomia delle università" e 16 "Università";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 2 (Organici e articolazione interna delle università);

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 8 giugno 2012, n. 480 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 5 dicembre 2024, n. 609;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale 14 gennaio 2016 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 25 agosto 2025, n. 501 e, in particolare l'art. 32, c. 3;

VISTO il decreto rettorale 17 febbraio 2025, n. 67, relativo alla costituzione del Senato accademico per il quadriennio 17 febbraio 2025 – 16 febbraio 2029;

PRESO ATTO che il Sig. Luigi Bonori, componente del Senato Accademico in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 7 maggio 2025 con comunicazione acquisita al protocollo di Ateneo con n. 12279/2025 e che non è stato possibile procedere alla sua sostituzione per mancanza di candidature presentate alle elezioni suppletive indette con decreto rettorale 16 maggio 2025, n. 256;

PRESO ATTO che il Prof. Vincenzo Piscopo, componente del Senato accademico in rappresentanza dei professori e delle professoresse di prima fascia, macroarea scientifico-tecnologica, è decaduto dalla carica a seguito della sua nomina a Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) a decorrere dal 15 dicembre 2025;

VISTO il verbale n. 2 del 10 febbraio 2025 della Commissione elettorale, nominata con decreto rettorale 13 gennaio 2025, n. 18, relativo all'accertamento della validità delle candidature presentate, ai fini della costituzione del Senato Accademico, dal quale risulta che, per la rappresentanza dei professori e delle professoresse di prima fascia, macroarea scientifico-tecnologica, è stata presentata e validata la sola candidatura del Prof. Vincenzo Piscopo;

RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla sostituzione dei sopra citati rappresentanti nel Senato accademico mediante elezioni suppletive ai sensi dell'art. 32, c. 3, del Regolamento Generale di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'integrazione del Senato accademico, costituito con decreto rettorale 17 febbraio 2025, n. 67, sono indette le elezioni suppletive delle seguenti rappresentanze:
 - a. n. 1 rappresentante dei professori e delle professoresse di prima fascia, macroarea scientifico-tecnologica;
 - b. n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.



2. La durata in carica dei/delle rappresentanti eletti/e decorre dalla data del provvedimento di nomina e si conclude al termine del mandato quadriennale del Senato accademico (16 febbraio 2029).

Art. 2

1. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma *on-line* "Eligo", il giorno **martedì 17 febbraio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 17.00**.
2. L'accesso alla piattaforma telematica degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso l'inserimento di apposite credenziali che gli stessi riceveranno sul proprio *account* istituzionale prima della votazione.

Art. 3

1. **L'elettorato attivo** è costituito:
 - per l'elezione di un/una rappresentante dei professori e delle professoresse di ruolo di prima fascia della macroarea scientifico-tecnologica: dalla predetta categoria di docenti afferenti alla macroarea (aree CUN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9);
 - per l'elezione del/della rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo: dalla medesima categoria di personale, secondo quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. **L'elettorato passivo** spetta a coloro che, nel rispetto della disciplina delle cariche e dei mandati di cui all'art. 43 dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 11, della legge n. 240/2010, presenteranno la propria candidatura, nell'ambito della categoria di appartenenza, nei termini indicati nel successivo articolo 4.

Art. 4

1. A norma dell'art. 42 del Regolamento Generale di Ateneo, per le elezioni dei/delle rappresentanti di cui al precedente articolo 1, i moduli di candidatura, resi disponibili sul sito di Ateneo, dovranno pervenire, debitamente compilati e firmati, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, solo caso in cui il modulo di candidatura non sia firmato digitalmente, alla casella PEC protocollo@pec.unitus.it **entro le ore 13.00 di mercoledì 28 gennaio 2026**, all'attenzione dell'Ufficio Organi di Ateneo.
2. Le candidature dovranno essere corredate dalle firme di almeno il 10% degli aventi diritto, con arrotondamento per difetto (pari a 28 firme per il personale T.A. e a 4 firme per il personale docente).
L'elenco delle firme dovrà essere inviato unitamente al modulo di candidatura.
3. Le firme e le dichiarazioni richieste dal presente articolo dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
4. Le candidature sono rese pubbliche mediante diffusione sulla pagina web dell'Ateneo.

Art. 5

1. A norma degli artt. 33 e 41 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale sarà nominata entro 5 giorni dalla data del presente decreto.



2. A norma degli artt. 34 e 41 del Regolamento Generale di Ateneo, i componenti del Seggio elettorale saranno nominati almeno 5 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni.

Art. 6

1. La propaganda elettorale inizia il quattordicesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni e cessa alle ore 13,00 del giorno precedente le votazioni stesse.
2. L'inoservanza delle regole di svolgimento della propaganda elettorale da parte dei/delle candidati/e può essere valutata, nel rispetto della normativa vigente in materia, come responsabilità disciplinare.

Art. 7

1. La durata in carica del/della rappresentante eletto/a decorre dalla data del provvedimento di nomina e si conclude al termine del mandato quadriennale del Senato accademico (16 febbraio 2029).

Art. 8

1. Le elezioni di cui al presente decreto sono disciplinate dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo (*Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali*).
2. Per quanto riguarda la rinnovabilità del mandato e il cumulo delle funzioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11, c. 5, e 43, c. 1, dello Statuto di Ateneo.
3. La presente procedura elettorale tiene conto del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai pubblici uffici come sancito dall'art. 2 dello Statuto di Ateneo.
4. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura elettorale in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli Organi di Ateneo <https://www.unitus.it/ateneo/organi-di-ateneo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni/>

Prof.ssa Tiziana Laureti